

Mutamento di destinazione d'uso (da garage a palestra) (sulla legittimità o meno del diniego di mutamento di destinazione d'uso di alcuni locali ubicati al piano interrato da deposito-garage a palestra).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. VIII - sentenza 31 marzo 2014, n. 1881 - Pres. ff. Corciulo, Est. Di Popolo - Proto (Avv. Abbamonte) c. Comune di Maddaloni (Avv. Rossi) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica - Mutamento di destinazione d'uso - Di alcuni locali ubicati al piano interrato - Da deposito-garage a palestra - Diniego - Illegittimità - Ragioni - Riferimento all'art. 32, comma 4, della l. n. 383 del 2000.

E' illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha respinto una istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di alcuni locali ubicati al piano interrato da garage-deposito a palestra, che sia motivato con riferimento al fatto che i piani interrati possono essere destinati unicamente a cantine, depositi, magazzini, autorimesse e impianti termici a servizio dell'edificio. Infatti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l. n. 383 del 2000, "la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 indipendentemente dalla destinazione urbanistica"; con la conseguenza che, in virtù della suindicata disciplina agevolativa, le sedi e i locali in parola sono ubicabili: a) in tutte le parti del territorio urbano, stante la loro compatibilità con ogni destinazione d'uso urbanistico rilevante ai sensi del d.m. n. 1444/1968; b) a prescindere dalla destinazione d'uso impressa specificamente e funzionalmente rispetto al singolo fabbricato (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2013, n. 181; TAR Puglia - Lecce, sez. I, 5 giugno 2008, n. 1653; TAR Lombardia - Milano, sez. II, 18 luglio 2013, n. 1911; TAR Toscana, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 1404.

Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che, l'intrinseca meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale ha indotto, dunque, il legislatore a prevedere facilitazioni non soltanto sul piano fiscale, ma anche su quello amministrativo, con specifico riguardo agli aspetti urbanistici, proprio allo scopo di agevolare l'individuazione delle sedi e dei locali dove svolgere le attività istituzionali.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniana_2014-03-30.htm

Legislazione: [LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383 \(in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000 - in vigore dall'11 gennaio 2001\)](#) - [Disciplina delle associazioni di promozione sociale.](#)

*** Inizio pagina**